



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per Attività Partigiana

**Servizio Tutela Ambientale - Servizio Urbanistica**

**D.Lgs 152/06 - L.R. 24/09**

**Individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti**

## RELAZIONE

Gruppo di lavoro:

Coordinamento generale:

Dott.ssa Luigina Amurri

Autori:

Dott. Geol. Claudio Carducci

Dott. Ing. Bruno Bonifazi

Dott. Arch. Francesco Barra

Dott. Ing. Carlo Brunori


*Elaborati grafici a cura del:*

*SIT Sistema Informativo Territoriale*

*Ing. Bruno Bonifazi*

*Geom. Laura Veccia*

*Geom. Nadia Cimaroli*



**Luglio 2018**

ELABORAZIONE:



U.O.C. Cartografia e Sistema Informativo Territoriale  
Servizio Urbanistica - Provincia di Ascoli Piceno



# CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

## RELAZIONE

### Premessa

Il presente lavoro viene redatto, in conformità agli indirizzi contenuti nel capitolo 12 della Relazione di Piano - Parte Seconda - del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi del DLgs 152/06, per la definizione e l'applicazione dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti secondo i disposti dettati dalla normativa vigente; costituisce l'adempimento, in carico alla Provincia, previsto al paragrafo 12.3 "Fasi di applicazione della procedura localizzativa" con il quale *"Sulla base dei fattori ostativi (di tutela integrale) indicati preliminarmente dal Piano superiore, si procede ad una prima selezione che individua le aree non idonee, le aree che presentano fattori di attenzione e, per differenza, le "macroaree" potenzialmente idonee"*.

Pertanto, una volta recepite le indicazioni fornite dalla Regione e informati i Comuni, in coerenza alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, le Province sono tenute ad individuare le zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e le zone potenzialmente idonee. I criteri per la localizzazione degli impianti che le Province devono adottare, possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovra-ordinati criteri regionali, ma limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale in conformità al PTCP vigente ed ai relativi piani di settore, ivi compresi i Piani Territoriali dei parchi regionali, **e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri regionali.**

**Per tutto quanto non espressamente specificato nella presente relazione si fa riferimento al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti con particolare riferimento al capitolo 12 della Relazione di Piano - Parte Seconda.**

Come stabilito nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti al paragrafo 12.4 "Ambito di applicazione, definizione di nuovo impianto, di tipologia, di modifica all'impianto esistente ed esclusioni", la metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, *ove per "nuovo impianto"* si intendono:

- nuove attività di gestione rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di strutture per la gestione dei rifiuti;
- nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all'interno di strutture esistenti che costituiscano attività prevalente o esclusiva effettuata presso l'insediamento stesso;
- cambiamento della localizzazione e/o delocalizzazione di un impianto esistente.

Partendo dalla DGR 1600/2004 comprese sue eventuali modifiche e/o adeguamenti anche successivi all'approvazione del PRGR, integrata e modificata perché sia coerente con i principi localizzativi, sono da ritenersi *modifica sostanziale o ampliamento* le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti;
- incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che caratterizzano l'opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto dei disposti della L.R. 22/2011 art. 11;
- modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore al 30%.

Per ampliamento o modifica si considera anche il cumulo di interventi parziali ed effettuati in fasi successive nel progetto originario.

Rimane inteso che qualora la DGR 1600/2004 venisse modificata e aggiornata, le definizioni sopra elencate dovranno adeguarsi alle eventuali modifiche apportate alla norma per quel che riguarda le soglie dimensionali oltre le quali una modifica ad un impianto esistente sia da considerarsi sostanziale o meno.

Per gli impianti esistenti, nell'ambito dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione (e/o di richiesta di ampliamento sotto-soglia), tali criteri dovranno comunque essere considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare eventuali criticità.

I criteri localizzativi non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del PRGR, cioè a quei progetti o attività per i quali sia stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ovvero comunicazione di inizio attività.

Come stabilito nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti al paragrafo 12.7 "Definizione dei livelli di tutela", i criteri localizzativi derivano dalle norme di tutela territoriale e ambientale definite ai diversi livelli istituzionali. Sulla base dei disposti normativi è pertanto possibile individuare i seguenti livelli di tutela:

**livelli di tutela integrale**, ostativi per la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto e che risultano essere univoci e derivanti da specifiche indicazioni di legge atte a preservare la naturalità e l'integrità ambientale e fisica di specifiche porzioni di territorio;

**livelli di tutela specifici**, ostativi solo per alcune tipologie di impianto e che possono invece avere valore di attenzione o nessun valore di tutela per altre tipologie di impianto;

**livelli di penalizzazione** che possono avere diversi gradi di magnitudo in funzione delle disposizioni normative dalle quali il vincolo deriva. Il grado di magnitudo di un criterio di penalizzazione si definisce:

- "di attenzione" nei casi in cui l'inserimento di accorgimenti tecnico progettuali potrebbe consentire di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo ma in assenza di una normativa specifica che caratterizzi il vincolo non esiste un procedimento amministrativo che possa determinare la non idoneità del sito;
- "limitante" quando il vincolo è rappresentato da una norma per la quale è prevista una procedura specifica per verificare la compatibilità dell'intervento con la possibilità che si determini la non idoneità del sito qualora lo specifico procedimento autorizzativo si concluda con esito negativo;
- "potenzialmente escludente" nel caso di fattori localizzativi che debbono essere necessariamente verificati ad una scala di dettaglio o per la natura stessa del vincolo o per mancanza del livello informativo alla scala regionale e provinciale e che una volta verificati potrebbero assumere valore escludente quindi di tutela integrale.

**livelli di opportunità localizzativa**, criteri di preferenzialità per la presenza di elementi di idoneità e opportunità; questo livello di tutela risulta essere fondamentale nell'analisi comparativa di una rosa di più siti.

I criteri per la localizzazione vengono distinti anche a seconda delle tipologie di impianto individuate dal PRGR in funzione dell'operazione di gestione prevalente che viene compiuta nell'ambito dell'impianto stesso.

Si riporta la tabella 12.4-1 di classificazioni degli impianti ai quali si applicano i criteri localizzativi

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Note
A	Discarica	A1	Discarica di inerti	D1, D5	Tra queste sono comprese le discariche che smaltiscono rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia.
		A2	Discarica per rifiuti non pericolosi		
		A3	Discarica per rifiuti pericolosi		
B	Incenerimento	B1	Incenerimento di rifiuti urbani e speciali	D10, R3	Ricadono in questa categoria le operazioni R3 riguardanti la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.
		B2	Coincenerimento	R1	si intende "un impianto la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio" (DLgs 133/05, art. 2, c.1, lett. e)) diverso dal recupero di biogas da digestione anaerobica o da discarica. Sono escluse le attività R1 che non siano attività prevalente come descritto nelle deroghe successive.
C	Recupero e trattamento frazione organica biodegradabile <sup>1</sup>	C1	Impianti di compostaggio ACM	R3	Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato misto ai sensi del DLgs 75/10 e ss.mm.ii.
		C2	Impianti di compostaggio ACV		Impianti di compostaggio per la produzione di ammendante compostato verde ai sensi del DLgs 75/10 e ss.mm.ii. aventi potenzialità > 10 t/g
		C3	Condizionamento fanghi		Impianti che trattano i fanghi e eventualmente li stoccano per un successivo spandimento sul suolo agricolo
		C4	Digestione anaerobica		Impianto che prevede la sola digestione anaerobica di rifiuti da frazione organica biodegradabile con produzione di biogas e digestato
		C5	Produzione fertilizzanti		produzione di fertilizzanti di cui al DLgs 75/10 e ss.mm.ii. a partire da rifiuti
		C6	Atri processi di recupero materie prime		Processi di recupero materia a partire da frazione organica biodegradabile
		C7	<i>Trattamento chimico fisico Biologico</i> - Produzione biostabilizzato	D8, R3	
		C8	<i>Trattamento chimico fisico Biologico</i> - Separazione secco umido	D9, D13	
		Trattamento rifiuti acquosi	C9	<i>Trattamento biologico</i> - Trattamento depurativo rifiuti acquosi	D8

Gruppo	Tipo di impianto	Sottogruppo		Operazione	Note
D	Recupero e trattamento delle frazioni non organiche biodegradabili	D1	<i>Recupero Indifferenziato</i> - Produzione CSS	R3	
		D2	<i>Recupero Chimici</i> - Rigenerazione/recupero solventi	R2	
		D3	<i>Recupero Chimici</i> - Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	
		D4	<i>Recupero Chimici</i> - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti	R7	
		D5	<i>Recupero Chimici</i> - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	
		D6	<i>Recupero Chimici</i> - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli	R9	
		D7	<i>Recupero Secchi</i> - Selezione/Recupero carta, legno, plastica, pneumatici, metalli, recupero vetro	R3,R5	
		D8	<i>Recupero Secchi</i> - frantumazione,	R4	
		D9	Selezione e recupero RAEE	R3, R4, R5, R12	
	Trattamento e recupero inerti	D10	<i>Recupero Secchi</i> - recupero inerti	5	
	Trattamento rifiuti acquosi	D11	<i>Trattamenti chimico fisico</i> - Trattamento depurativo rifiuti acquosi	D9	
	Altri impianti di trattamento	D12	<i>Trattamenti complessi</i> - Miscelazione non in deroga	D13,R12	I trattamenti complessi sono costituiti da attività di trattamento preliminare sia al successivo smaltimento che al successivo recupero di rifiuti. Previa la distinzione tra accorpamento e miscelazione in base alla normativa vigente si considerano attività di accorpamento, per esempio sconfezionamento - riconfezionamento, bancalatura - sbancalatura, travaso - svuotamento
		D13	<i>Trattamenti complessi</i> - Miscelazione in deroga	D9, R12	
		D14	<i>Trattamenti complessi</i> - Selezione, cernita, riduzione volumetrica	D13,R12	
		D15	<i>Trattamenti complessi</i> - Accorpamento	D14, R12	
		D16	<i>Trattamento chimico fisico</i> - Inertizzazione	D9	
		D17	<i>Trattamento chimico fisico biologico</i> - Sterilizzazione	D8-D9	
E	Stoccaggio	E1	Piattaforme ecologiche	D15-R13	autorizzate ex art. 208 ed effettuanti stoccaggi di rifiuti pericolosi da raccolta differenziata degli urbani e degli assimilati (es. oli minerali, batterie esauste, neon...).
		E2	Deposito preliminare	D15	Si applica solo in caso di rifiuti pericolosi
		E3	Messa in riserva	R13	
		E4	Travaso	D15-R13	

Nota: <sup>1</sup> è intesa come "frazione biodegradabile" la frazione che può essere degradata dagli organismi viventi, solitamente dai microrganismi, tenendo conto del tipo di organismo e delle condizioni chimico-fisiche presenti e del tempo a disposizione (CEN/TC 343, 2004).

Sono esclusi dall'applicazione dei criteri localizzativi i seguenti impianti ed operazioni di gestione dei rifiuti:

- compostaggio di rifiuti ligneo cellulose, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;
- i centri di raccolta anche se ricevono rifiuti pericolosi da raccolta differenziata degli urbani e degli assimilati (es. oli minerali, batterie esauste, neon ...);
- attività di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) che siano relative a rifiuti non pericolosi e che non comportino modifiche delle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e conseguentemente dei codici CER;
- attività di recupero energetico da biogas di scarica (R1);
- attività di selezione e cernita (R12) di rifiuti non pericolosi che riguarda sia gli impianti che effettuano una selezione su determinate tipologie di rifiuto senza ottenere "materie prime seconde" sia quelli che effettuano la separazione del multi materiale;
- attività di recupero morfologico - ambientale e di spandimento fanghi (R10);
- depuratori civili che possono ricevere rifiuti ai sensi dell'art. 110 c. 2 e 3 del DLgs 152/06 e ss.mm.ii. in regime rispettivamente di autorizzazione o comunicazione;
- attività di gestione rifiuti, riferite alle operazioni di recupero di cui all'allegato C parte IV del DLgs 152/06, che siano esercitate in insediamenti produttivi esistenti compresi in aree destinate dagli strumenti urbanistici ad attività produttive, anche in seguito a specifici provvedimenti autorizzativi, limitatamente ad operazioni di recupero di rifiuti che non costituiscano "attività prevalente" rispetto a quella già autorizzata o svolta presso l'insediamento alla data di approvazione del PRGR;
- interventi di adeguamento impiantistico, che prevedano eventualmente ampliamenti delle superfici anche superiori al 30%, purché confinanti con l'area di impianto che svolge attività di gestione rifiuti, già autorizzata alla data di approvazione del PRGR, qualora tale adeguamento garantisca il miglioramento delle prestazioni tecniche dell'impianto, relativamente alle operazioni di recupero, con conseguente miglioramento delle performance ambientali dello stesso rispetto alla situazione attuale;
- campagne di attività di impianti mobili di smaltimento e recupero di cui al comma 15, art. 208 DLgs 152/06 e ss.mm.ii. e connesse operazioni di R13 e D15 in aree contigue, fermo restando la durata nei limiti di quella della campagna;
- rilevati, sottofondi e riempimenti (R5);
- la preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 180-bis, comma 2 del DLgs 152/06;
- impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del DLgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
- discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del DLgs 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;
- attività di recupero di rifiuti non pericolosi quali il recupero/rigenerazione di toner e cartucce di stampa esauste e gli impianti di recupero per distillazione.

Non sono escluse dall'applicazione dei criteri localizzativi le attività di gestione rifiuti quando previste in impianti esistenti non dedicati che siano utilizzati o convertiti, anche parzialmente, alla gestione rifiuti, ove questi costituiscano fonte principale di approvvigionamento di una linea produttiva aziendale della stessa tipologia della attività già svolta e/o autorizzata.

## CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE:

La procedura localizzativa consta di due fasi sostanziali: nella prima, con la presente elaborazione, la Provincia applica i criteri stabiliti dal PRGR e adempie alla fase di **macro localizzazione**; in fase attuativa, sarà invece sviluppata la fase di **micro localizzazione** cioè la definizione puntuale della zona che ospiterà lo specifico impianto, attraverso la verifica di tutti i fattori di tutela che non possono essere verificati al livello provinciale.

I fattori di tutela considerati vengono di seguito elencati, raggruppati a seconda delle diverse categorie alle quali possono essere ascritti:

- **USO DEL SUOLO;**
  - aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione;
  - cave dismesse;
  - aree sottoposte al vincolo idrogeologico;
  - aree di pregio agricolo (DOC, DOGC, DOP, IGP e IGT);
  - fasce di rispetto da infrastrutture viarie e tecnologiche;
- **TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE;**
  - distanza da opere di captazione di acqua ad uso potabile;
  - tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici;
  - falda in depositi alluvionali di fondovalle;
  - vulnerabilità della falda;
- **TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ;**
  - aree a rischio idraulico;
  - aree a rischio idrogeologico;
  - tutela della qualità dell'aria;
  - rischio sismico;
- **TUTELA DEI BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI.**
  - beni storici, artistici, archeologici e paleontologici;
  - beni paesaggistici;
  - aree naturali protette;
  - rete natura 2000;
  - Rete Ecologica Regionale (REM);
  - Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR);
- **TUTELA DELLA POPOLAZIONE;**
  - distanza dai centri abitati;
  - distanza da case sparse;
  - distanza da funzioni sensibili.

Al fine della individuazione al livello provinciale delle aree non idonee alla localizzazione si è proceduto alla elaborazione di una apposita cartografia, utilizzando come base la Carta Topografica Regionale alla scala 1:25000. L'intero territorio provinciale è stato coperto con sei tavole in formato A0 che presentano abbondanti fasce di sovrapposizione.

Al fine di mantenere una adeguata leggibilità si è scelto di riportare in cartografia solo i fattori di tutela che costituiscono criterio ostativo per la localizzazione di tutti i tipi di impianto (tutela integrale) e per i quali il Sistema Informativo Territoriale provinciale dispone dei relativi livelli informativi, cartografabili in maniera attendibile alla scala di rappresentazione scelta.

Le aree coperte pertanto, fatta comunque salva la ulteriore verifica ad una scala di maggior dettaglio dei vincoli considerati, devono intendersi come aree non idonee alla localizzazione di qualsiasi tipo di impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti (macro

localizzazione). Le aree residuali saranno invece potenzialmente idonee salvo verifica, in sede di rilascio del titolo autorizzativo, di tutti i criteri di micro localizzazione non applicati a scala provinciale, comprese le tutele specifiche relative ai vari tipi di impianto e quelle derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Nel seguito, distinti per categoria, vengono dettagliatamente descritti tutti i criteri per la localizzazione degli impianti.

## CATEGORIA: USO DEL SUOLO

### **Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione**

Riferimenti normativi: LR 34/92, DM 1444/68, art. 39 NTA del PPAR.

Definizione: si tratta delle aree con destinazione residenziale previste dallo strumento urbanistico generale comunale vigente (PRG). Si devono intendere come tali le zone omogenee A, B di completamento e C di espansione di cui al DM 1444/68 anche laddove altrimenti denominate. Il riferimento va fatto alle superfici territoriali quindi incluse le aree destinate a standard e viabilità. Sono compresi anche i centri e nuclei storici identificati dal PPAR all'art. 39 delle NTA quand'anche, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico generale, non risultassero perimetrati come zona A.

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: **integrale** (escludente per tutte le categorie di impianto).

Fase di applicazione: si applica in sede di macro localizzazione ma va verificato in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: nella cartografia vengono riportate le zone residenziali tratte dal mosaico degli strumenti urbanistici comunali realizzato dalla Provincia una decina di anni orsono e aggiornato solo per alcuni Comuni. Tale mosaicatura, che doveva essere verificata attraverso un confronto con gli uffici tecnici dei vari Comuni ed aggiornata con le successive varianti, è rimasta allo stato di bozza; pertanto deve essere considerata esclusivamente quale indicazione approssimativa da verificare puntualmente sugli strumenti urbanistici comunali vigenti.

### **Cave**

Riferimenti normativi: DLgs 152/06, DLgs 36/2003, DLgs 117/2008.

Definizione: si tratta di siti che sono stati oggetto di attività estrattiva.

Categoria di impianto: si applica alla categoria A di impianti di tabella 12.4-1 escluso le discariche per rifiuti inerti.

Livello di tutela: **specifico** (escludente per le categorie di impianto indicate).

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

### **Aree sottoposte a vincolo idrogeologico**

Riferimenti normativi: RD 3267/23, LR 6/2005.

Definizione: si tratta delle aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/23.

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo **limitante**.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nulla osta ai sensi dell'art. 7 del RD 3267/23 di competenza del Servizio Infrastrutture Regione Marche – Genio Civile di Ascoli Piceno.

Note: non presente in cartografia.

### **Aree di pregio agricolo**

Riferimenti normativi: art. 21 del DLgs 228/01.

Definizione: si tratta delle aree DOC, DOGC, DOP, IGP e IGT.

Categoria di impianto: si applica a tutte le categoria di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo di **attenzione**; diviene integrale quando sia comprovata la presenza per i lotti interessati di produzioni agricole di pregio così come definite dal DLgs 228/01.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

### **Fasce di rispetto da infrastrutture**

Riferimenti normativi: DLgs 285/92, DM 1404/68, DM 1444/68, DPR 753/80, DPR 495/92, RD 327/42, L 898/76, DPR 327/01, DPCM 8/7/2003.

Definizione: si tratta delle fasce di rispetto stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, di oleodotti, gasdotti e linee di trasporto di energia interrate e aeree.

Categoria di impianto: si applica a tutte le categoria di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo **potenzialmente escludente**; sono fatti salvi gli utilizzi autorizzati/consentiti dall'Ente gestore.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: eventuale parere dell'Ente gestore.

Note: non presente in cartografia.

## **CATEGORIA: TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE**

### **Distanza da opere di captazione di acqua ad uso potabile**

Riferimenti normativi: DLgs 152/06; DL 258/00, Piano di Tutela delle Acque.

Definizione: si tratta delle zone di rispetto dalle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse, secondo le definizioni riportate nell'art. 94 del DLgs 152/06.

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: **integrale** (escludente per tutte le categorie di impianto).

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

### **Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici**

Riferimenti normativi: DLgs 152/06; Piano di Tutela delle Acque.

Definizione: si tratta delle fasce di tutela che ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 1 del DLgs 152/06 costituiscono aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali.

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: **integrale** (escludente per tutte le categorie di impianto).

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

### **Falda in depositi alluvionali di fondovalle**

Riferimenti normativi: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Definizione: si tratta delle aree di fondovalle, compresi i terrazzi alluvionali di ogni ordine, ove siano presenti depositi alluvionali cioè in aree corrispondenti a terreni con permeabilità diffusa primaria e secondaria elevata.

Categoria di impianto: si applica alle categorie A di impianti di tabella 12.4-1 a esclusione delle discariche per soli inerti.

Livello di tutela: **specifico** (escludente per le categorie di impianto indicate).

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

### **Vulnerabilità della falda**

Riferimenti normativi: DLgs 152/99 Allegato 7, Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale del 10 settembre 2003, n. 10, Piano Tutela delle Acque.

Definizione: la considerazione di questo fattore ha la funzione di salvaguardare le risorse idriche sotterranee; sono da considerare con attenzione le aree soggette a vulnerabilità elevata e/o molto elevata con riferimento alla carta della vulnerabilità intrinseca contenuta nel Piano di Tutela delle Acque.

Categoria di impianto: tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo di **attenzione**.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

## **CATEGORIA: TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ**

### **Aree a rischio idraulico**

Riferimenti normativi: Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 e Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 07/06/2007.

1) Definizione: fascia del territorio inondabile assimilabile a piene con tempo di ritorno fino a 200 anni di cui all'art. 7 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino regionale e aree esondabili a rischio molto elevato (E4) ed elevato (E3) di cui all'art. 9 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino interregionale del fiume Tronto.

Categoria di impianto: tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: **integrale** (escludente per tutte le categorie di impianto).

Fase di applicazione: si applica in sede di macro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: vengono riportate nella cartografia le perimetrazioni fornite dalle competenti Autorità di Bacino.

2) Definizione: aree esondabili a rischio medio (E2) di cui all'art. 9 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino interregionale del fiume Tronto.

Categoria di impianto: tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo **limitante**.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: verifica tecnica, valutata dall'autorità idraulica competente, in ordine all'efficacia degli accorgimenti tecnico costruttivi e/o alla previsione di misure non strutturali volti alla mitigazione delle condizioni di rischio ai sensi dell' art. 12 delle NTA del PAI dell'AdB del Tronto.

Note: non presente in cartografia.

3) Definizione: aree esondabili a rischio moderato (E1) di cui all'art. 9 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto.

Categoria di impianto: tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo di **attenzione**.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

### **Aree a rischio idrogeologico:**

Riferimenti normativi: Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004 e Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 07/06/2007.

1) Definizione: aree di versante a rischio elevato AVD\_R3 o molto elevato AVD\_R4 nonché a rischio medio AVD\_R2 o moderato AVD\_R1 ma con livello di pericolosità P3 o P4 e aree a rischio valanghe AVV\_R4, come identificate e normate dagli artt. 11, 12, 13 e 14 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino regionale a cui si aggiungono quelle definite all'art. 6 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto come aree di versante in dissesto con pericolosità elevata H3 e molto elevata H4.

Categoria di impianto: tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: **integrale** (escludente per tutte le categorie di impianto).

Fase di applicazione: si applica in sede di macro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: vengono riportate nella cartografia le perimetrazioni fornite dalle competenti Autorità di Bacino.

2) Definizione: aree di versante a rischio medio AVD\_R2 o moderato AVD\_R1 ma con livello di pericolosità P1 o P2 come identificate e normate dall'art. 13 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino regionale e quelle definite all'art. 6 delle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto come aree di versante in dissesto con pericolosità media H2, moderata H1 e molto bassa H0.

Categoria di impianto: tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo di **attenzione**.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

### **Tutela della qualità dell'aria**

Riferimenti normativi: DLgs. 155/2010, DACR 143 del 12/01/2010.

Definizione: si fa riferimento al "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente" approvato dalla Regione Marche con DACR 143 del 12/01/2010 rispetto al quale dovranno essere garantite le condizioni definite dal Piano per le zone di risanamento (zona A) e mantenimento (zona B).

Categoria di impianto: si applica alla categoria B di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo di **attenzione**.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

## **Rischio sismico**

Riferimenti normativi: LR 33/84, DGR 1046 del 29/07/2003 e 136 del 17/02/2004.

Definizione: si tratta dell'applicazione per i Comuni classificati sismici delle norme per le costruzioni in zona sismica.

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo di **attenzione**.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

## **CATEGORIA: TUTELA DEI BENI CULTURALI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI**

### **Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici**

Riferimenti normativi: artt. 10, 11, 20 del DLgs 42/2004.

Definizione: si tratta dei beni culturali di cui alla parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio DLgs 42/2004.

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: **integrale** (escludente per tutte le categorie di impianto).

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno

Note: non presente in cartografia.

### **Beni paesaggistici**

Riferimenti normativi: artt. 136, 142, 146 del DLgs 42/2004.

1) Definizione: si tratta dei beni paesaggistici di cui alla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio DLgs 42/2004 con riferimento particolare a quelli di cui all'art. 136, comma 1, lett. a) e b) (bellezze individue).

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1

Livello di tutela: **integrale** (escludente per tutte le categorie di impianto).

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

2) Definizione: si tratta dei beni paesaggistici di cui alla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio DLgs 42/2004 con riferimento particolare a quelli di cui all'art. 142 (aree tutelate per legge) comma 1, lett. a) (territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare), lett. b) (i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi), lett. d) (le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare), lett. i) (le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448).

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1

Livello di tutela: **integrale** (escludente per tutte le categorie di impianto).

Fase di applicazione: si applica in sede di macro e micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presenti in cartografia fatta eccezione per la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia e per i territori a quota superiore ai 1200 metri entrambi derivati dalla Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10000.

- 3) Definizione: si tratta dei beni paesaggistici di cui alla parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio DLgs 42/2004 con riferimento particolare a quelli di cui all'art. 136, comma 1 lett. c) e d) (bellezze d'insieme) e art. 142 (aree tutelate per legge), comma 1 con esclusione di quelle di cui al precedente punto 2).

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo **limitante**.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 2 del DLgs 42/04 da parte dell'Amministrazione competente.

Note: non presente in cartografia.

### **Aree naturali protette**

Riferimenti normativi: L 394/91, L 157/92, LR 15/94.

Definizione: si tratta delle aree protette come classificate dall'art. 2 della L 394/91.

- 1) Categoria di impianto: si applica alle categorie A e B di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: **specifico** (escludente per le categorie di impianto indicate).

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

- 2) Categoria di impianto: si applica alle categorie C, D ed E di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo **potenzialmente escludente**.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nulla osta da parte dell'Ente di Gestione del parco o dell'area protetta.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Note: non presente in cartografia

### **Rete natura 2000**

Riferimenti normativi: Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 79/409/CEE, DPR 357/97, DPR 120/2003, DGR 1709 del 30/06/1997.

Definizione: si tratta dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: **integrale** (escludente per tutte le categorie di impianto).

Fase di applicazione: si applica in sede di macro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: vengono riportate nella cartografia le perimetrazioni fornite dalla Regione Marche.

### **Rete natura 2000 – fascia di 1000 metri dal perimetro**

Riferimenti normativi: Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 79/409/CEE, DGR 1709 del 30/06/1997.

Definizione: si tratta di una fascia di 1000 m dal perimetro dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo **limitante**.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: Valutazione di Incidenza secondo la vigente normativa.

Note: non presente in cartografia.

### **Rete Ecologica Regionale (REM)**

Riferimenti normativi: LR n. 2 del 5 febbraio 2013 “Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla LR 16/2010”.

Definizione: il 29 gennaio 2013 l'Assemblea legislativa della Regione Marche ha approvato con legge l'istituzione e la disciplina della Rete Ecologica delle Marche (REM). La legge individua gli elementi che costituiscono la REM nelle aree di valenza ecologica già esistenti e disciplinate dalla propria normativa (siti Natura 2000, aree floristiche, oasi di protezione faunistica, ecc.). Non vengono quindi determinati nuovi livelli di pianificazione e di vincolo territoriale. Nell'ambito della progettazione si dovrà tener conto delle potenziali interferenze con gli elementi della REM che non siano già soggetti a ulteriori livelli di tutela; dovranno quindi essere previsti interventi mitigativi atti a minimizzare tali potenziali impatti.

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo di **attenzione**.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Note: non presente in cartografia.

### **Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)**

Riferimenti normativi: DACR n. 197/89, LR 34/92, DLgs 42/04.

Definizione: si tratta del Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato dal Consiglio Regionale con Del. 197/89. Le disposizioni del Piano si distinguono in indirizzi per la formazione e revisione degli strumenti urbanistici, di pianificazione e gestione del territorio di ogni specie e livello, direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali e prescrizioni di base immediatamente vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato. Pertanto, per le finalità di cui al presente lavoro ed in coerenza con quanto stabilito dal PRGR, deve ritenersi livello di tutela integrale la presenza di ambiti di tutela delle categorie costitutive del paesaggio (artt. da 28 a 43 delle NTA del PPAR) e livello di penalizzazione a magnitudo potenzialmente escludente la presenza di sottosistemi tematici e territoriali per i quali vanno tenuti in conto gli indirizzi generali di tutela (artt. 9, 14, 19 e 23 delle NTA del PPAR). Per i Comuni che hanno adeguato il proprio strumento urbanistico generale andrà verificata la presenza degli ambiti e dei livelli definitivi di tutela; in caso contrario si farà riferimento in via cautelativa agli ambiti provvisori di tutela delle categorie costitutive del paesaggio stabiliti dal PPAR, la cui presenza dovrà essere verificata puntualmente in sede di progettazione del singolo intervento, con possibilità di eventuale motivata riduzione fino alla soglia dell'ambito permanente in conformità a quanto stabilito dal PRGR. In presenza di riduzioni degli ambiti provvisori di tutela eventualmente apportate in sede di adeguamento dello strumento urbanistico andranno riconsiderate, nell'ambito della procedura di variante urbanistica per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti qualora necessaria, le motivazioni che hanno portato alle modifiche in questione. Si ritengono applicabili per quegli impianti che possono essere realizzati in aree produttive le esenzioni di cui alle NTA del PPAR, art. 60 punti 1a e 1b mentre devono ritenersi non più applicabili le esenzioni di cui ai punti 3b e 4. Tutte le esenzioni previste invece rimangono per gli impianti ed operazioni di gestione dei rifiuti che sono espressamente esclusi dall'applicazione dei criteri localizzativi del PRGR (paragrafo 12.4).

Gli ambiti di tutela che vengono riportati nella cartografia provinciale sono i seguenti (il riferimento di cui all'elenco è agli articoli e al tipo di tutela previsto dalle NTA del PPAR):

- Art. 28 - Emergenze geologiche e geomorfologiche come ripериметrate a seguito della Circolare regionale n. 17 del 18/09/1990 (ambito provvisorio di tutela integrale).
- Art. 29 - Corsi d'acqua (ambito permanente e provvisorio di tutela integrale).
- Art. 30 - Crinali (ambito permanente e provvisorio soggetto a norme specifiche). Nell'impossibilità di cartografare gli ambiti di tutela alla scala provinciale vengono riportate le linee spartiacque dei bacini idrografici suddivise per classi rispetto alle quali occorrerà verificare ad una scala di maggior dettaglio la presenza del rilievo morfologico e l'estensione dell'ambito.
- Art. 31 - Versanti con pendenza assoluta superiore al 30% (ambito permanente soggetto a norme specifiche). Vengono cartografate le aree con pendenza superiore al 30% determinate con strumenti informatici a partire dai dati altimetrici della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10000; l'approssimazione di tale perimetrazione risente della scala della cartografia da cui è stata originata e pertanto anche in questo caso sarà necessaria una puntuale verifica (con apposito rilievo topografico) alla scala di progetto dell'intervento.
- Art. 32 - Litorali marini (ambito permanente e provvisorio soggetto a tutela integrale). Vengono riportati gli ambiti cartograficamente delimitati di tavola 18 di PPAR e la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia.
- Art. 33 - Aree floristiche (ambito provvisorio soggetto a tutela integrale e norme specifiche); vengono riportate le aree BA come ripериметrate a seguito della Circolare regionale n. 7 del 09/09/1992 e le aree floristiche di cui alla L.R. n. 52/74.
- Art. 38 - Paesaggio agrario di interesse storico (ambito provvisorio soggetto a norme specifiche).
- Art. 39 - Centri e nuclei storici (ambito provvisorio soggetto parte a tutela integrale e parte a tutela orientata).
- Art. 40 - Edifici e manufatti storici (ambito provvisorio soggetto alla tutela integrale). La individuazione sulle cartografie provinciali deve ritenersi approssimativa per via della scala di rappresentazione sia della cartografia provinciale che di quella delle originali tavole del PPAR come pure l'ambito provvisorio di 150 m a partire dal perimetro degli edifici stessi o degli eventuali parchi o pertinenze non risulta graficamente significativo. Pertanto la presenza degli edifici e del relativo ambito di tutela va verificata attraverso l'elenco allegato 2 del PPAR ed il dettaglio dello strumento urbanistico generale comunale.
- Art. 41 - Zone archeologiche e strade consolari (ambito provvisorio soggetto alla tutela integrale). Per le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla L. 1089/39 o di particolare interesse e per un ambito di tutela di 50 m dal perimetro delle aree stesse il PPAR stabilisce la tutela integrale. Per le strade consolari romane è stabilito un ambito provvisorio di tutela integrale di 10 m dal ciglio della strada come attualmente configurata. L'individuazione e la dimensione di tali ambiti non è apprezzabile alla scala di rappresentazione delle cartografie provinciali. Pertanto, come per gli edifici e manufatti storici, la presenza delle aree archeologiche e delle strade consolari con il relativo ambito di tutela va verificata attraverso l'elenco allegato 2 del PPAR ed il dettaglio dello strumento urbanistico generale comunale.
- Art. 42 - Luoghi di memoria storica (ambito provvisorio soggetto a tutela orientata). Non è presente nel PPAR alcuna indicazione di aree di questo tipo per la provincia di Ascoli Piceno.

Art. 43 - Punti panoramici e strade panoramiche (ambito di tutela soggetto a norme specifiche). Il PPAR fornisce l'individuazione dei punti panoramici ma non fornisce indicazioni circa l'ambito di tutela la cui definizione compete agli strumenti urbanistici generali comunali. Per le strade panoramiche prevede invece un aumento del 50% della fascia di rispetto stradale con un minimo di m 20. Anche in questo caso la presenza degli ambiti di tutela va verificata al livello dello strumento urbanistico generale comunale.

Per quanto riguarda le categorie costitutive di cui agli art. 34 (Foreste demaniali e boschi), 35 (Pascoli), 36 (Zone umide) e 37 (elementi diffusi del paesaggio agrario) gli eventuali ambiti di tutela sono verificabili solo a livello di strumento urbanistico generale comunale al quale compete sia l'identificazione che la definizione delle prescrizioni per la tutela. In assenza di piano regolatore comunale adeguato la presenza di tali categorie costitutive va verificata in sede di progettazione del singolo intervento.

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: **integrale** (escludente per tutte le categorie di impianto) o penalizzazione a magnitudo **potenzialmente escludente**.

Fase di applicazione: si applica in sede di macro localizzazione ma va verificato in sede di micro localizzazione.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno

Note: vengono riportate nella cartografia le trasposizioni degli ambiti provvisori di tutela delle categorie costitutive del paesaggio stabiliti dal PPAR che risultano cartografabili alla scala provinciale. La presenza degli ambiti provvisori deve necessariamente essere verificata ad una scala di maggior dettaglio e per i Comuni che hanno adeguato il proprio strumento urbanistico generale andrà verificata la presenza degli ambiti e dei livelli definitivi di tutela.

## CATEGORIA: TUTELA DELLA POPOLAZIONE

### Distanza dai centri abitati

Definizione: si tratta di una fascia di rispetto dai centri abitati come definiti dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e smi); una volta verificata la sussistenza delle condizioni che determinano l'individuazione di un centro abitato secondo la definizione del Codice della Strada, la corrispondente fascia di tutela va perimetrata dal limite degli ambiti residenziali consolidati, di completamento e di espansione come definiti negli strumenti urbanistici comunali.

1) Categoria di impianto: si applica alle categorie A, B e C di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: **specifico** (escludente per le categorie di impianto indicate).

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

2) Categoria di impianto: si applica alle categorie D ed E di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo **di attenzione**; una eventuale fascia di tutela andrà determinata in modo sito specifico e in relazione alla tipologia di impianto; rimane inteso che è preferenziale la localizzazione di detti impianti in aree produttive/industriali.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Note: non presente in cartografia.

Si riporta la tabella 12.8-1 dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in cui sono fissate le distanze dai centri abitati:

Tipo di impianto	Tipo di operazione	Distanza (m)	Note
Discariche	D1, D5	2.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fascia non si applica alle discariche di rifiuti inerti la cui distanza sarà valutata in fase di autorizzazione dell'impianto.</li> <li>• ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri.</li> <li>• Rispetto a centri turistici e/o sportivi esistenti e in previsione per qualsiasi tipo di discarica, a esclusione della discarica di inerti, la distanza da applicare è 500 m.</li> </ul>
Impianti di incenerimento	D10, R1	2.000	
Impianti di compostaggio e altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili	R3, D8, D13, D9	500	

### Distanza da case sparse

Definizione: si tratta di una distanza da mantenere nei confronti di case sparse. La distanza tra impianti e case sparse può essere inferiore a quella prevista in Tabella 12.8-1 in presenza di adeguate opere di compensazione, rispetto a quelle di mitigazione già previste per la distanza da aree residenziali. Esse comunque da valutare caso per caso in fase di micro localizzazione o di progetto. Le distanze, inoltre, dovranno essere valutate per le abitazioni per le quali è verificata l'effettiva residenza stabile di una o più persone.

Categoria di impianto: si applica a tutte le categorie di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: penalizzazione a magnitudo di **attenzione**.

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Note: non presente in cartografia.

### Distanza da funzioni sensibili

Definizione: si tratta di una distanza minima da mantenere da edifici destinati a funzioni sensibili, esistenti o già previsti (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo e case circondariali).

Categoria di impianto: si applica alle categorie A, B e C di impianti di tabella 12.4-1.

Livello di tutela: **specifico** (escludente per le categorie di impianto indicate).

Specifico procedimento di verifica di compatibilità: nessuno.

Fase di applicazione: si applica in sede di micro localizzazione.

Note: non presente in cartografia.

Si riporta la tabella 12.8-2 dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in cui sono fissate le distanze da edifici destinati a funzioni sensibili:

Tipologie di trattamento di smaltimento o recupero	Tipo di operazione	Distanza (m)	Note
Discariche	D1, D5	2.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La fascia per le discariche di rifiuti inerti da applicare è di 500 m.</li> <li>• ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi (i rifiuti speciali smaltiti non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente) l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri.</li> </ul>
Discariche che gestiscono rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia		2.000	
Impianti di compostaggio e altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili	R3, D8, D13, D9	500	
Impianti di incenerimento	R1, D10	1.000	

### Livelli di opportunità localizzativa

Si tratta di aspetti strategico funzionali aventi caratteristiche di preferenzialità e/o opportunità localizzativa.

#### **Are destinate ad insediamenti produttivi ed aree miste**

Rientrano in questa categoria le aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale ivi comprese le parti di territorio nelle quali gli strumenti urbanistici comunali consentono la coesistenza di attività artigianali, industriali con destinazione residenziale, commerciale e direzionale (aree miste), e le aree in cui già si svolgono attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti. Inoltre, l'individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico comunale di un'area destinata a servizi tecnologici implica che siano già riconosciuti determinati requisiti di carattere territoriale cui devono ottemperare anche le tipologie di strutture in oggetto. Nello specifico questo rappresenta un criterio di priorità localizzativa per gli impianti compresi nelle categorie B, D (ad esclusione degli impianti di trattamento e recupero inerti) ed E di tabella 12.4-1, specificando che gli impianti compresi nella categoria E possono trovare opportunità localizzative sia nelle aree destinate ad insediamenti produttivi che nelle aree miste, mentre per gli impianti della categoria B la preferenzialità riguarda solo le aree destinate ai soli insediamenti produttivi. In queste aree, gli impianti compresi nelle categorie B, D, E possono trovare opportunità localizzative anche se industrie insalubri.

#### **Dotazione di infrastrutture**

In fase di localizzazione, l'accessibilità del sito è un parametro importante da considerare così come la presenza di una buona infrastrutturazione tecnologica (acquedotto, fognatura etc.). A scala di maggior dettaglio è necessario identificare l'accessibilità del sito, le infrastrutture esistenti, loro dimensioni e capacità, le possibilità di percorsi alternativi per i mezzi che conferiscono i rifiuti. In sede di micro localizzazione devono essere effettuati studi sulla viabilità locale e verificate le possibilità di accesso adottando le misure più opportune per minimizzare possibili interferenze e limitare i disagi. Questo fattore rappresenta un criterio di priorità localizzativa per tutti gli impianti di tabella 12.4-1.

### **Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti**

Per motivi di economicità di gestione e di riduzione del carico inquinante globale sono da preferire le localizzazioni degli impianti in siti centrali rispetto al bacino di produzione dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani che di rifiuti provenienti da attività produttive. Di norma viene considerato come sito ottimale quello che minimizza la somma dei prodotti dei quantitativi trasportati per la distanza da percorrere, cioè in cui il valore della sommatoria dei chilometri per tonnellate di rifiuti prodotti è minimo. In fase di micro localizzazione si identificano tipologie di rifiuti e siti baricentrici rispetto al bacino di produzione. Questo fattore rappresenta un criterio di priorità localizzativa per tutti gli impianti di tabella 12.4-1.

### **Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)**

Le localizzazioni su aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe rappresentano un'opportunità. Le aree, infatti, dovrebbero essere già dotate delle infrastrutture necessarie. La realizzazione degli interventi potrebbe consentire economie di scala e rappresentare l'occasione per adeguare tecnologicamente la struttura esistente riducendone gli impatti negativi e per potenziare i controlli ambientali. Questo fattore rappresenta un criterio di priorità localizzativa per tutti gli impianti di tabella 12.4-1.

### **Aree industriali dismesse e degradate da bonificare (DM 16/5/89, DLgs 152/06)**

Aree degradate da bonificare, se rispondenti agli altri criteri di piano e se di dimensioni adeguate, possono rappresentare un'opportunità per la localizzazione degli impianti. Questo fattore rappresenta un criterio di priorità localizzativa per tutti gli impianti di tabella 12.4-1.